



# COMUNE DI POSTA

**PROVINCIA DI RIETI**

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Posta (RI) Cod. Fisc. 00123930570 - c/c postale 15123029  
tel 0746.951310-13 fax 0746-951258  
pec [segreteria.posta.ri@legalmail.it](mailto:segreteria.posta.ri@legalmail.it)

## ORDINA

1. la revoca dell'ordinanza n. 20 del 21 marzo 2020 con la riapertura di tutte le aree verdi, parchi, giardini pubblici e impianti sportivi;
2. in conformità alle normative vigenti, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, l'accesso alle suddette aree sarà consentito alle seguenti condizioni:
  - rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro ;
  - obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei sei anni di età sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore;
  - sia garantita la adeguata pulizia di mani degli utenti;

In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata e eventuali criticità dovranno essere segnalate.

## DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Rieti;
- Al Corpo Carabinieri di Borbona;
- Al Comando Carabinieri Forestali di Posta;

## AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 25 luglio 2020

**COMUNE DI POSTA**  
Provincia di Rieti

**ALBO PRETORIO**

Publicato all'Albo Pretorio - ONLINE

di questo Comune al n. 463

dal 25.07.2020 al 09.08.2020

Posta li, 25.07.2020





# COMUNE DI POSTA

**PROVINCIA DI RIETI**

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Posta (RI) Cod. Fisc. 00123930570 - c/c postale 15123029

tel 0746.951310-13 fax 0746-951258

pec [segreteria.posta.ri@legalmail.it](mailto:segreteria.posta.ri@legalmail.it)

**ORDINANZA n. 46 del 25 luglio 2020**

REVOCA ORDINANZA N. 20 DEL 21 MARZO 2020 – DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE  
PER L'UTILIZZO DELLE AREE E DEI GIOCHI.

## IL SINDACO

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID- 19 è stata valutata come un 'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**PREMESSO** che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 20 del 21 marzo 2020, chiusura di tutte le aree verdi, parchi, giardini pubblici e impianti sportivi;

**CONSIDERATO**, che l'art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;

**RILEVATO** che il nuovo disposto normativo consente l'accesso alle aree giochi ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti, in subordine alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area), evidenziando che il rispetto delle norme sul distanziamento fisico viene posto in capo alla responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore o del ragazzo, se almeno quattordicenne;

**RITENUTO** che l'utilizzo sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore delle attrezzature da gioco riguarda sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, sia, soprattutto, la verifica del rispetto delle misure anti contagio (distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco a tutela della sicurezza del bambino. In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata e eventuali criticità dovranno essere segnalate

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 2 luglio 2020 n. Z00050;

**VISTO** l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);